




RECUPERO DEL TERRITORIO AGRARIO
Versanti La Serra - Tellaro

Ai sensi del Capo III della LR 23/2018



<i>coordinamento</i>	Antonio CHIRICO <i>Prof. Ingegnere</i>	Via P. Toselli, 11 - 1916143 GENOVA (GE) tel. 010 3514652 Email: ing.antoniochirico@gmail.com
<i>redazione</i>		
<i>cartografia GIS ver ass VAS</i>	Elisabetta BECAGLI <i>Pianificatore Territoriale</i>	Via Cerretti, 69 - 19038 S. STEFANO MAGRA (SP) tel. 392 5581187 Email: elisabetta.becagli86@gmail.com
<i>asp. naturalistici ed agronomici</i>	Paolo CAVIGLIA <i>Dott. Agronomo</i>	Via Milano, 1 - 17019 VARAZZE (SV) tel. 338 8881076 Email: pacavigli@protonmail.com
<i>aspetti naturalistici</i>	Gabriella COZZANI <i>Dott. Agronomo</i>	Via della Stazione, 9bis - 19020 VEZZANO LIGURE (SP) tel. 333 7804876 Email: gaya76@virgilio.it
<i>urbanistica e paesaggio</i>	Doriano LUCCHESINI <i>Architetto</i>	Via Mascardi, 42 - 19038 SARZANA (SP) tel. 0187 610573 Email: d.lucchesini@studioapua.com
<i>rilievi in sito</i>	Joshua PAGANO <i>Architetto</i>	Via San Bernardino, 31 - 19032 LERICI (SP) tel. 334 1684089 Email: joshuapagano90@gmail.com
<i>aspetti geologici</i>	Paolo PETRI <i>Dott. Geologo</i>	Via A. Pacinotti, 18 - 19120 LA SPEZIA (SP) tel. 335 6002176 Email: paolopetri@logicadeltoritorio.com

RAPPORTO AMBIENTALE

SOGGETTI COMPETENTI:

PARERI INERENTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

OSSERVAZIONI ALTRI SOGGETTI: VALUTAZIONI e CONTRODEDUZIONI.

**Provvedimento motivato di verifica di assoggettabilità a VAS
(Art. 13 c. 6 l.r. n. 32/2012 smi)**

febbraio 2026

elaborato **D3**

Piano	Comune di Lerici (SP). PIANO DI RECUPERO DEL TERRITORIO AGRARIO-Versanti La Serra – Tellaro. -Ai sensi del Cap. III della L.R. 23/2018
Proponente	Comune di Lerici
Data di avvio	28/11/2025

Premessa e sintesi del procedimento

La Civica Amministrazione di Lerici con Delib. di CC n. 38 del 28/11/2025 ha adottato:

- Il PIANO DI RECUPERO DEL TERRITORIO AGRARIO-Versanti La Serra – Tellaro. -Ai sensi del Cap. III della L.R. 23/2018.
- il Rapporto Preliminare nonché gli elaborati tecnici allegati allo stesso ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS a norma dell'art. 13 della Lr n. 32/2012 e s.m.;

Il Comune di Lerici ha effettuato gli adempimenti di pubblicità/partecipazione pubblicando apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente per 30 giorni consecutivi dall'15/12/2025 al 13/01/2026 ai sensi dell'art. 10 della L.R. 23/2018.

A tale pubblicazione ha avuto seguito di osservazioni e in particolare:

al PIANO DI RECUPERO DEL TERRITORIO AGRARIO i seguenti soggetti

- LEGAMBIENTE prot. 931 del 12/01/2026
- CIRCOLO PD COMUNE DI LERICI Minichini prot. 1500 del 15/01/2026
- ITALIA NOSTRA Ginocchio Francesco per (prot. 1684 del 16/01/2026)
- BERNARDO RATTI prot. 1801 del 16/01/2026

al PIANO DI RECUPERO DEL TERRITORIO AGRARIO ed alla verifica di assoggettabilità alla VAS

- WWF Prot- arrivo 1143 del 13/01/2026

L'Ufficio Ambiente del Comune di Lerici (autorità competente) ha concordato con la Civica Amministrazione (Autorità procedente) i soggetti da consultare ai sensi dell'art. 13 della L.R.32/2024.

La Civica Amministrazione ha trasmesso la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/11/2025 con tutti gli allegati agli Enti interessati (ARPAL Liguria, ASL 5 Spezzino, Ente parco Montemarcello-Magra-Vara, Regione Liguria Difesa Suolo) con unico prot. 47478 del 30/12/2025 perché si esprimano entro 30 gg ai sensi dell'art. 13 della L.R.32/2024.

Sono pervenuti i seguenti contributi:

Regione Liguria difesa del suolo	Prot-arrivo 1718 del 16/01/2026
Parco naturale regionale Montemarcello-Magra-Vara	Prot- arrivo 3988 del 30/01/2026
ARPAL	Prot- arrivo 4054 del 30/01/2026
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA LIGURIA	Prot- arrivo 5385 del 09/02/2026

ANALISI DEI PROFILI AMBIENTALI

aspetti geologici, geomorfologici e idraulici

D3.1 PARERE DIREZ. GEN. PROTEZ. CIVILE E DIFESA DEL SUOLO vedi elab D1.1

[si rimanda per la consultazione dell'intero testo del parere e delle relative valutazioni dell'Uff. Ambiente all'elab. D1.1]

* La **DIREZ. GEN. PROTEZ. CIVILE E DIFESA DEL SUOLO**, in conclusione del parere trasmesso al Comune rileva che:

“

Le misure di attenzione, riferite anche agli effetti del potenziale erosivo dei flussi d'acqua meteorica causato dalle pendenze presenti e collegato alla reale possibilità di innesco di fenomeni di colate detritiche, sono esplicitate al punto 6.1 della Relazione idrogeomorfologica allegata al progetto di Piano.

*Visto quanto sopra esposto e rilevabile dalla documentazione inviata, non si rilevano impatti significativi sull'ambiente in ordine agli aspetti di competenza; si richiama tuttavia l'attenzione di codesto Comune di Lerici sulla **necessità di approfondimenti nelle successive fasi attuative del piano** riguardo ai diversi interventi da mettere in atto al fine della salvaguardia della morfologia dei versanti soggetti alle problematiche sopra evidenziate ed ampiamente esplicitate nella relazione allegata al piano.*

* Nelle valutazioni in risposta di cui all'elab. **D1.1** in proposito si precisa:

Le problematiche individuate nella relazione geologica afferiscono e si originano in zone esterne rispetto all'area del Piano di recupero agricolo.

Il Piano, intervenendo sulla regimazione delle acque con il ripristino del sistema dei rivi e sulla stabilità dei versanti con il recupero dei muretti a secco dei terrazzamenti, cerca di minimizzare i danni provocati dalla carente gestione delle acque meteoriche nel territorio a monte del suo confine nord-orientale.

Le disposizioni normative di cui **al campo 8 lett. i** ed **al campo 19** delle norme di ciascuna Area, assicurano che in fase attuativa si terrà conto delle misure di attenzione esplicitate al punto 6.1 della Relazione idrogeomorfologica..

Dunque non si pone nessuna esigenza di adeguare o integrare né il Rapporto preliminare ambientale, né la normativa del PRA, già strutturata in funzione della necessità di approfondimenti nelle successive fasi attuative del piano.

aspetti naturalistici e biodiversità

D3.2 PARERE ENTE Parco di Montemarcello- Magra-Vara

vedi elab **D1.2**

[si rimanda per la consultazione dell'intero testo del parere e delle relative valutazioni dell'Uff. Ambiente all'elab. D1.2]

* **L'ENTE Parco di Montemarcello- Magra-Vara**, nel parere trasmesso al Comune rileva alla lett. **b)** dell'elab. **D1.2** che:

“Si prende, altresì, atto che la proposta di pianificazione in oggetto prefigura e indica azioni e/o interventi operanti nell'ambito strettamente conservativo, senza apportare alcuna modifica né al Piano di Parco né al Programma di recupero e riqualificazione degli insediamenti in area protetta e contigua di cui alla deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 56/2003.

Dal punto di vista ambientale, sebbene l'ambito individuato dal “Piano di recupero del territorio agricolo” ricada esternamente alle Zone Speciali di Conservazione sopra richiamate, in alcuni tratti il perimetro di pianificazione risulta limitrofo ai confini delle stesse.

*Si osserva, a tal proposito, che le porzioni di territorio in prossimità di detti confini sono caratterizzate prevalentemente dalla presenza dell'habitat a codice regionale I.5.2.1.2 (“Zone agricole con prevalenza di oliveti in stato di abbandono”). Tuttavia, considerato che nelle confinanti **Zone Speciali di Conservazione sono individuati habitat meritevoli di tutela e conservazione, quali l'habitat H.1.3.2 “Boschi e boscaglie di leccio (Quercus ilex)” e l'habitat H 2.2.1 “Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici”, si ritiene opportuno evidenziare fin d'ora che, qualora fossero rinvenute formazioni stabili riconducibili a tali habitat, le stesse dovranno essere mantenute e tutelate, escludendone l'edella trasformazione in oliveto, pur se prevista genericamente dal Piano”***

* Nelle valutazioni di cui alla lett. **b')** dell'elab. **D1.2** in proposito si precisa:

La cartografia originaria della Regione Liguria (Carta Olivicola in scala 1:25.000), levata nell'anno 2006 individuava come “oliveto coltivato” una superficie superiore a quella considerata nel piano.

La stessa “Carta dei Tipi Forestali” della Regione Liguria, levata nel 2025 su voli AGEA 2022 e 2016 riporta, in quell'area, una superficie ad oliveto di circa 101 ha, superiore agli 84 ha circa da noi considerati.

Nel confinamento dell'area di Piano **si è tenuto conto delle aree boscate vicine che sono state escluse**, utilizzando sia la fotointerpretazione tradizionale, sia l'interpretazione dei dati LIDAR, rielaborati a falsi colori e tratti dalla cartografia del Ministero dell'Ambiente. Le superficie di Piano si è quindi ridotta dai circa 101 ha riportati nella cartografia regionale, agli 84 ha circa.

I confini degli ambiti del Piano di Recupero Agrario sono stati tracciati su base catastale per facilitare lo studio del riordino fondiario, quindi è possibile che in alcune limitatissime zone del territorio (stimiamo una superficie inferiore all'ettaro) tali confini possano sfiorare le zone boscate (seppure con formazioni non stabili) che sono cartografate, a causa della differenza di proiezione e di scala; in ogni caso si ritiene di **aver evitato di inserire nella cartografia di Piano le zone con formazioni stabili riconducibili agli habitat forestali** di cui si chiede la tutela.

Nella relazione tecnica, poi, si suggerisce che l'azione di recupero degli oliveti parta, per varie ragioni descritte nella relazione tecnica allegata al P.R.A., da zone degli ambiti ben distanti da quelle da voi citate come confinanti con la Z.S.C. e bisognose di particolare attenzione. Gli oliveti verranno recuperati e non se ne impianteranno di nuovi riducendo la superficie boscata con formazioni stabili, come temuto dal Parco.

Dunque non si pone nessuna esigenza di adeguare o integrare né il Rapporto preliminare ambientale, né la normativa del PRA, già strutturata per la tutela del rinvenimento di eventuali formazioni stabili riconducibili agli habitat forestali.

* **L'ENTE Parco di Montemarcello- Magra-Vara**, nel parere trasmesso al Comune rileva alla lett. **c)** dell'elab. **D1.2** che:

*“Ciò premesso, si segnala la necessità di porre particolare attenzione e cautela nella previsione di interventi comunque incidenti sulla morfologia del territorio, così come la necessità di evitare **una generale infrastrutturazione** dello stesso (cremagliere, teleferiche, realizzazione di nuove strutture di servizio anche a fini agricoli e/o allargamento di sentieri e tracciati esistenti). Resta inteso che tali interventi, qualora si dimostrassero effettivamente obbligati e ammissibili, dovranno essere strettamente ed imprescindibilmente vincolati all'utilizzo ed esercizio agricolo delle aree interessate.*

* Nelle valutazioni di cui alla lett. **c')** dell'elab. **D1.2** in proposito si precisa:

Una infrastrutturazione generale dell'area non è necessaria, in quanto l'accesso alle aree di intervento prioritarie richiede una infrastrutturazione ben limitata; lo sviluppo delle coltivazioni dovrebbe poi portare, nelle nostre intenzioni, ad un recupero dei percorsi originari (l'area era ben collegata, dall'esame della cartografia di impianto del catasto) e quindi ad una salvaguardia dei percorsi storici, che non necessitano né di ampliamento, né di opere d'arte particolari, ma solo del loro recupero, utilizzando eventualmente tecniche di ingegneria naturalistica.

Le opere di infrastrutturazione saranno ovviamente progettate secondo la L. R. n° 12/1995.

Si mette in evidenza che in conformità proprio con l'art. 20 della L. R. n° 12/1995 gli interventi di adeguamento della viabilità esistente normate al campo 8 lett. n e gli impianti di trasporto a fune /cremagliere normate al **campo 8 lett. o.3** e al **campo 8b** sono, senza possibilità di dubbio, collegati all'utilizzo ed esercizio agricolo delle aree interessate e in fase attuativa saranno sottoposte al vaglio dell'Ente Parco. Si ricorda infine che è auspicio dell'Amministrazione Comunale (vedi relazione illustrativa) che tutte le procedure di progettazione in tali zone ritenute sensibili dall'Ente Parco vengano prioritariamente definite da un Accordo di Programma valido per tutto l'ambito del P.R.A.

Dunque non si pone nessuna esigenza di adeguare o integrare né il Rapporto preliminare ambientale, né la normativa del PRA

* **L'ENTE Parco di Montemarcello- Magra-Vara**, nel parere trasmesso al Comune rileva alla lett. **d)** dell'elab. **D1.2**:

*“Si evidenzia che **gli interventi in attuazione** dell'atto di pianificazione dovranno essere puntualmente progettati, al fine di acquisire i pertinenti **titoli abilitativi di cui alla legge regionale n. 12/1995** e, ove ricorra, di cui alla legge regionale n. 28/2009, nel rispetto del Piano del Parco e dei regolamenti di attuazione.*

Si evidenzia, altresì, che, relativamente alla gestione degli oliveti, dovranno esse-re approfonditi i seguenti aspetti:

- la preparazione del suolo;
- la scelta tra sesti tradizionali (6-8m) o intensivi/superintensivi;
- l'irrigazione post-trapianto;
- l'eventuale protezione da selvaggina e malattie;
- la gestione dei parassiti (adozione di strategie integrate che includono monitoraggio, uso di fitofarmaci selettivi);
- l'uso dei macchinari.

* Nelle valutazioni di cui alla lett. **d')** dell'elab. **D1.2** in proposito si precisa:

La Regione Liguria ha adottato, con delibera di giunta del maggio 2023 l'Eco Schema 3 PAC dell'Unione Europea, a “salvaguardia degli olivi di valore paesaggistico”, che prevede un innalzamento della densità di impianto ammissibile a 400 piante/ha in modo da salvaguardare l'aspetto paesaggistico legato alla densità delle chiome negli uliveti storici. [vedi **campo 8.10 delle Norme di Conformità** delle 3 Aree]

L'Eco Schema 3 prevede anche una serie di impegni culturali stringenti, legati alle procedure di coltivazione e riguardanti i temi tecnici da voi sollevati, per il riconoscimento degli incentivi al ripristino della coltivazione dell'olivo nelle zone storicamente olivetate, quali sono quelle in questione.

Dal momento che è intenzione dell'Amministrazione e dei potenziali interessati al recupero ricorrere, ove possibile, ai contributi della PAC per finanziare le opere di recupero dell'oliveto, l'attenersi alle regole di coltivazione dell'Eco Schema 3 è condizione necessaria per la coltivazione degli olivi che sono presenti nell'intera area a progetto.

Dunque non si pone nessuna esigenza di adeguare o integrare né il Rapporto preliminare ambientale, né la normativa del PRA

[si rimanda per la consultazione dell'intero testo del parere e delle relative valutazioni dell'Uff. Ambiente all'elab. D1.3]

- * L'**A.R.P.A.L.** nel parere trasmesso al Comune rileva alla lett. **e)** dell'elab. **D1.3** che
"L'Ambito è in gran parte esterno a Zone Speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS), mentre interessa la **Rete Ecologica Regionale, che individua in questo contesto collegamenti ecologici funzionali tra Zone Speciali di Conservazione (ZSC), IT1345109 Montemarcello e IT1345114 Costa di Maralunga, per specie legate agli ambienti aperti.** Inoltre è ricompreso, per la maggior parte, all'interno del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara.

Il database dell'Osservatorio della Biodiversità Ligure - Li.Bi.Oss. riporta numerose segnalazioni per il comune di Lerici relative a specie di interesse conservazionistico, tra cui diverse specie di chiroteri (es. *Rhinolophus hipposideros* e *Rhinolophus ferrumequinum*), rettili (es. *Euleptes europaea*), invertebrati (es. *Euplagia quadripunctaria*, *Maculinea arion*) e uccelli (es. *Lanius collurio* e *Sylvia undata*). Sono altresì segnalate specie aliene, quali ad esempio *Nyctago jalapa*, *Buddleja davidii*, *Robinia pseudoacacia*, *Ailanthus altissima*, *Agave americana*, *Opuntia ficus-indica*.

- * Nelle valutazioni di cui alle lett. **e')** dell'elab. **D1.3** in proposito si precisa:
Le segnalazioni dell'Osservatorio della Biodiversità Ligure nella cartografia ufficiale della Regione Liguria sono tutte esterne all'ambito di recupero agrario.

Dunque non si pone nessuna esigenza di adeguare o integrare né il Rapporto preliminare ambientale, né la normativa del PRA

- * L'**A.R.P.A.L.** nel parere trasmesso al Comune rileva alla lett. **f)** dell'elab. **D1.3** che
*La documentazione esaminata evidenzia come l'Ambito in esame sia inserito in un contesto di alta valenza naturalistica. Si ritiene che **gli obiettivi del piano siano complessivamente compatibili con il permanere delle condizioni ecologiche necessarie al mantenimento della biodiversità locale, salvo l'applicazione delle seguenti misure in fase attuativa delle azioni previste:***

- i) favorire l'utilizzo di forme di coltivazione sostenibile;
- ii) verificare preventivamente la presenza di colonie di chiroteri e di *Euleptes europaea* negli edifici oggetto di recupero e applicare eventuali misure mitigative ove necessario;
- iii) applicare modalità idonee di contenimento e/o eradicazione delle specie vegetali aliene invasive, tra cui in particolare *Ailanthus altissima*, specie inserita nel reg. UE 1143/2014.

- * Nelle valutazioni di cui alle lett. **f')** dell'elab. **D1.3** in proposito si precisa:
Il recupero degli oliveti prevede il taglio di tutta la vegetazione infestante, realizzato in maniera da non diffondere ulteriormente l'infestazione. Le cure colturali agli oliveti recuperati saranno poi una efficacissima forma di contenimento delle specie aliene e/o invasive

Dato che per gli interventi sugli edifici oggetto di recupero, valgono integralmente e soltanto le norme del Parco, che dovrà rilasciare la competente autorizzazione, si ritiene che in fase attuativa potranno essere messe in atto le cautele nei riguardi della presenza di colonie di chiroteri e di *Euleptes europaea*.

Dunque non si pone nessuna esigenza di adeguare o integrare né il Rapporto preliminare ambientale, né la normativa del PRA

[si rimanda per la consultazione dell'intero testo del parere e delle relative valutazioni dell'Uff. Ambiente all'elab. D1.4]

- * La **SOPRINTENDENZA** nel parere trasmesso al Comune ricostruisce alla lett. **g)** dell'elab. **D1.4** il quadro dei vincoli di natura paesaggistica e prende atto che non vengono introdotte richieste di varianti del P.T.C.P., concludendo
“...Le attività previste dal piano sono rivolte alla conservazione dei caratteri del paesaggio (oliveti, percorsi storici, muretti a secco) ed al loro ripristino nei casi di abbandono o rovina
Allo stato attuale delle conoscenze non si rilevano significativi impatti sulla componente ambientale paesaggio.”

*** Ne consegue l'assenza di motivazioni che inducano sul tema una procedura di VAS.**

- * La **SOPRINTENDENZA** nel parere trasmesso al Comune rileva alla lett. **h)** dell'elab. **D1.4** che:
“...la scrivente Soprintendenza si riserva di effettuare le proprie puntuali valutazioni riguardo gli interventi ai sensi degli artt. 21e146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., intervenendo, ove del caso, con prescrizioni finalizzate al corretto inserimento delle opere nel contesto tutelato. Particolare attenzione verrà posta riguardo alla con-sistenza materiale dei beni tutelati e alle misure mitigative e compensative paesaggistiche che dovranno consentire il miglior inserimento delle opere dai punti di vista pubblici.

- * Nelle valutazioni di cui alle lett. **h')** dell'elab. **D1.4** in proposito si precisa:
Le valutazioni attengono a procedure pertinenti alla fase attuativa del PRA, che potranno trovare un'anticipazione all'interno dell'accordo di programma che necessariamente seguirà all'approvazione del P.R.A. . Accordo di programma richiamato nella Relazione illustrativa

Dunque non si pone nessuna esigenza di adeguare o integrare né il Rapporto preliminare ambientale, né la normativa del PRA

- * La **SOPRINTENDENZA** nel parere trasmesso al Comune rileva alla lett. **i)** dell'elab. **D1.4** che:
“...A **livello agronomico**, considerato che il D.M. 24/04/1985 con cui è stato individuato il vincolo paesaggi-stico richiama espressamente “le colture agricole mirabilmente connaturate con l'ambiente naturale”, nel confermare la necessità di approfondire gli aspetti rappresentati dall'Ente Parco nel parere prot. n. 188 del 30-01-2026, si richiede che vengano adeguatamente delineati gli aspetti gestionali del governo delle alberature, ovvero della gestione strutturale delle chiome delle piante, che deve contemperare gli aspetti produttivi con quelli più prettamente di carattere paesaggistico.

- * Nelle valutazioni di cui alle lett. **i')** dell'elab. **D1.4** in proposito si precisa:
La Regione Liguria ha adottato, con DGR del maggio 2023 l'Eco Schema 3 PAC dell'Unione Europea, a “salvaguardia degli olivi di valore paesaggistico”, che prevede un innalzamento della densità di impianto ammissibile a 400 piante/ha in modo da salvaguardare l'aspetto paesaggistico legato alla densità delle chiome negli uliveti storici.
L'Eco Schema 3 prevede anche una serie di impegni colturali stringenti, legati alle procedure di coltivazione, per il riconoscimento degli incentivi al ripristino della coltivazione dell'olivo nelle zone storicamente olivetate, quali sono quelle in questione.
Le norme di attuazione, al capitolo 8, prevedono già che la densità massima degli olivi non superi le 400 piante/ha, in conformità all'Eco Schema 3 della PAC.

Non sono necessari adeguamenti delle norme di attuazione del P.R.A.

- * La **SOPRINTENDENZA** nel parere trasmesso al Comune rileva alla lett. **j)** dell'elab. **D1.4** che:
“...Per quanto attiene **la competenza archeologica** si precisa che tra i beni archeologici vanno annoverati non solo le aree già dichiarate, ai sensi dell'art. 10-13 del D.Lgs.42/2004, di interesse archeologico a terra e nei fondali marini, ma anche quelle note e non ancora dichiarate. Ulteriori emergenze si potranno poi rilevare nell'ambito della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, da attivarsi ai sensi del D.Lgs 36/2023 art. 41, procedimento funzionale a delineare il rischio archeologico degli areali interessati dalle progettazioni
.....
A questi strumenti di tutela del patrimonio archeologico si affianca il bagaglio conoscitivo acquisito dalla scrivente

* Nelle valutazioni di cui alle lett. j) dell'elab. D1.4 in proposito si precisa:

Nel caso in cui le opere di recupero interessino aree prossime alle emergenze archeologiche citate, in sede attuativa del PRA, rimane ovviamente fermo l'obbligo richiamato di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, da attivarsi ai sensi del D.Lgs 36/2023 art. 41.

È auspicato dall'Amministrazione che tutte le procedure di progettazione in tali zone e quindi anche la Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico vengano prioritariamente definite da un Accordo di Programma valido per tutto l'ambito del P.R.A. come sopra richiamato nella relazione illustrativa del Piano.

Dunque non si pone nessuna esigenza di adeguare o integrare né il Rapporto preliminare ambientale, né la normativa del PRA

D3.5 OSSERVAZIONE del WWF

vedi elab D2.1

[si rimanda per la consultazione dell'intero testo del parere e delle relative valutazioni dell'Uff. Ambiente all'elab. D2.1]

* IL WWF prospetta una serie di osservazioni critiche al PRA nel suo complesso richiedendo in sostanza che prevalga il principio prevalente di lasciar evolvere l'oliveto abbandonato verso il bosco, ciò per rispondere alla tutela della biodiversità, del paesaggio, alla conservazione degli usi del suolo, come unico obiettivo di sostenibilità ambientale e paesaggistica.

* Il piano di recupero agrario, presentato ai sensi del Cap. III della LR 23/2018, che riguarda il recupero degli oliveti abbandonati nei versanti della Serra e di Tellaro, non prevede interventi che possano provocare effetti negativi sui valori ambientali e paesaggistici esistenti nel suo perimetro. A tale conclusione si giunge

- sia dall'analisi degli impatti sulle singole componenti ambientali, svolta nelle pagine precedenti, da cui non solo non ne sono derivati di significativi, ma al contrario, si sono evidenziati effetti che concorrono al raggiungimento di alcuni obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

- sia tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi proattivi svolti dai SOGGETTI COMPETENTI, deputati ad esprimersi sulla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (in particolare l'ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA VARA, DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO),

- sia dagli approfondimenti svolti sulla letteratura scientifica internazionale, di cui alla breve memoria riportata in calce al documento D2 di controdeduzione alle Osservazioni del WWF

Si respingono complessivamente con le valutazioni esposte nell'elab. D2 tutte le modifiche richieste dal WWF

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Gli elementi forniti consentono una valutazione complessiva delle possibili ricadute ambientali e della sostenibilità del Piano di Recupero Agrario di Lerici.

Alla luce dell'istruttoria svolta e dei pareri pervenuti

SI VALUTA:

1. che il **rapporto ambientale preliminare** [allegato **RAPPORTO PRELIMINARE**] correlato all'aggiornamento del PUC di Lerici in oggetto, sia compiutamente esaustivo del quadro di sostenibilità del nuovo assetto normativo;
2. che pertanto il Piano di Recupero Agrario di Lerici **non debba essere assoggettato alla procedura di VAS** ai sensi degli artt.9 e sgg della l.r.n.32/2012 e s.m in quanto non sono stati riscontrati impatti ambientali significativi.

Si raccomanda inoltre la verifica delle indicazioni inerenti le successive fasi progettuali, fornite in ordine al tema della biodiversità, degli aspetti geologici, da svolgersi in capo al Comune ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi.

Lerici, lì marzo/2026

Firmato
Comune di Lerici Ufficio Ambiente

.....